



COMUNE DI AMBIVERE (Provincia di Bergamo) **T.A.S.I. ANNO 2017**

La L. 147/2013 ha istituito, con decorrenza **1 gennaio 2014**, il tributo comunale sui servizi indivisibili.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 30.03.17, sono state confermate le aliquote T.A.S.i., rispettando il blocco previsto dall'art. 1, comma 42, lettera a), della Legge di stabilità 2017, Legge n. 232 del 28.12.16.

Rimane pertanto confermato quanto segue:

- **Abolita la Tasi per le abitazioni principali, ad eccezione delle categorie A1/A8 e A/9;**
- **Modificata l'agevolazione per gli immobili concessi in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado, tanto per l'IMU quanto per la TASI, riducendo la base imponibile al 50%, a patto che:**

1. il comodante deve risiedere nello stesso Comune;
2. il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza (nello stesso comune), non classificata in A/1, A/8 o A/9;
3. il comodato deve essere registrato.

Su quali immobili si applica?

- **Abitazione principale e pertinenze solo se censite nelle cat. A/1-A/8 e A/9**
- Unità immobiliari assimilate all'abitazione principale ai fini IMU, ovvero unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente e dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che la stessa non risulti locata **solo se censite nelle cat. A/1-A/8 e A/9**
- Unità immobiliari appartenenti alle **cooperative edilizie a proprietà indivisa**, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari **solo se censite nelle cat. A/1-A/8 e A/9**
- **Casa coniugale assegnata** al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, **solo se censite nelle cat. A/1-A/8 e A/9**
- Unica unità immobiliare posseduta e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle **Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare** e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica (obbligo di dichiarazione IMU), **solo se censite nelle cat. A/1-A/8 e A/9**
- Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni.
- Tutti gli altri immobili comprese le aree edificabili e i fabbricati rurali.

Chi la paga?

Il proprietario ovvero il titolare di altri diritti reali

- nella misura del 100% se è anche occupante o in caso di immobili a disposizione
- nella misura del 70% in caso di immobili locati o dato in uso a terzi
- l'inquilino o l'affittuario nella misura del 30%

Come si calcola?

- **Abitazione principale e pertinenze solo se accatastate nelle categorie A/1-A/8 e A/9**
 1. La rendita catastale del fabbricato va rivalutata del **5%**.
 2. L'importo rivalutato va moltiplicato per **160**.
 3. **Si applicano l'aliquota dello 2,5 ‰**

- **Immobili adibiti ad abitazione principale posseduti dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso (qualora accatastata nelle categorie (A/1-A/8 e A/9)**
 4. La rendita catastale del fabbricato va rivalutata del **5%**.
 5. L'importo rivalutato va moltiplicato per **160**.
 6. **Si applicano l'aliquota del 1,67%**

- **Per tutti gli immobili non rientranti in quelli precedenti si applica l'aliquota del 2,0 ‰.**
 - La rendita catastale del fabbricato va rivalutata del **5%**.
 - L'importo rivalutato va moltiplicato per i seguenti coefficienti:
 1. **160** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (escluso A/10) e per i fabbricati classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;
 2. **140** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B, classificati nelle categorie catastali B, C/3, C/4, C/5;
 3. **80** per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 e D/5;
 4. **65** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (eccetto categoria D/5);
 5. **55** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale C1;

E' possibile effettuare in autonomia il calcolo on-line e stampare il MOD. F24 per il versamento accedendo al sito comunale

Quando si versa?

La TASI si versa in due rate con scadenza il 16 giugno e il 16 dicembre oppure in unica soluzione entro il 16 giugno.

Come si versa?

La TASI si versa con il **modello F24**, presso qualsiasi sportello bancario o postale senza alcun costo, utilizzando i seguenti codici:

Codice comune: **A259**

- Codici tributo:
- **3958** per abitazione principale/pertinenze;
- **3959** per fabbricati rurali;
- **3960** per le aree edificabili
- **3961** per altri fabbricati.